

**FAQ - Sport.governo.it**  
**AGGIORNATE AL DPCM DEL 2 MARZO 2021**

**5. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale?**

Il DPCM del 2 marzo 2021 dispone che siano consentiti gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comitato Italiano Paralimpico.

Pertanto la definizione comprende tutti i confronti competitivi fra due o più atleti organizzati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva, inseriti nel calendario agonistico quali gare nazionali, previo provvedimento da parte del CONI o del CIP.

Come riportato sulla [pagina dedicata](#) nel sito del CONI, gli **eventi** e le **competizioni riconosciuti di interesse nazionale** sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell'arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 - programmati e fissati con sufficiente anticipo nei **calendari agonistici, con date e luoghi certi**, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.

Si ricorda che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS. Conseguentemente, nelle zone rosse, sono sospesi anche gli allenamenti degli atleti delle EPS.

Per consultare l'elenco delle competizioni di interesse nazionale, si rimanda al seguente [link](#).

**6. Cosa si intende per Protocollo di contrasto al COVID-19?**

L'apposito protocollo adottato dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI in attuazione delle disposizioni governative, contenente norme di dettaglio per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono le attività sportive organizzate.

**24. Per garantire la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, cosa bisogna fare?**

La normativa specifica in materia che, al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui all'art. 18 del medesimo decreto, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giornalisti della stampa estera, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 50, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 49, comma 5. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

**27. È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22:00?**

Sì, è possibile derogare al coprifuoco nazionale tra le 22:00 e le 05:00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste in quanto equiparabili ad attività lavorativa.